

IMPOSTE SUL REDDITO

Finanziamento soci infruttifero: onere probatorio

di **Fabio Landuzzi**

È periodo di approvazione di bilanci, e quindi di decisioni in ordine alla copertura di eventuali perdite dell'esercizio precedente, ma anche di **versamenti di denaro dai soci alla società** a vario titolo, sovente con natura di **finanziamento**.

In via del tutto preliminare, occorre a questo riguardo precisare che, dal punto di vista civilistico, **il socio non può essere mai obbligato** ad effettuare a favore della società dei **versamenti a titolo finanziamento**, neppure quando consti una **delibera assunta dall'assemblea dei soci** con cui si decida dell'erogazione di un finanziamento a favore della società con attribuzione del relativo **esborso pro-quota** a carico ciascun socio (si veda **Tribunale Milano, n. 4225/2015**).

Va quindi rimossa l'idea, e superata la prassi, che l'intervento del socio a finanziamento della società possa essere adeguatamente formalizzato in un **verbale dell'assemblea dei soci**; infatti, l'assemblea dei soci **non ha alcun titolo** per imporre al singolo socio l'effettuazione di versamenti o di finanziamenti, bensì occorre una **diretta manifestazione negoziale del singolo socio** che, ove si tratti di somme date a mutuo, sarà compiuta nei riguardi del soggetto che rappresenta la società, ovvero l'**amministratore** dotato dei necessari poteri di gestione.

Guardando all'**aspetto fiscale del finanziamento soci**, uno dei punti sovente più critici è quello che riguarda la **natura infruttifera** di tale dazione di denaro.

L'[articolo 46, comma 1, Tuir](#), dispone che le somme versate dai soci alla società **“si considerano date a mutuo, se dai bilanci (...) di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo”**.

Tale norma, quindi, intende fare **chiarezza riguardo al titolo** del versamento compiuto dai soci: **mutuo o capitale**. Quando si tratti di somme date a mutuo, tuttavia, **non stabilisce affatto la loro fruttuosità** o meno.

L'[articolo 45, comma 2, Tuir](#), poi, detta **una serie di presunzioni**, ma nessuna di esse attiene alla fruttuosità delle somme versate a titolo di mutuo. Infatti, la norma introduce le seguenti presunzioni:

1. di **percezione degli interessi alla scadenza** e nella misura pattuita per iscritto;
2. di **percezione degli interessi nella misura maturata** nel periodo d'imposta, **se non è stabilita una diversa scadenza** per iscritto;

3. di applicazione del **tasso legale di interesse**, se non è stabilita una diversa misura per iscritto.

Alla luce di quanto precede, occorre domandarsi **dove è allora radicata la presunzione di onerosità** delle somme date a mutuo dai soci alla società.

Ebbene, la **fonte di tale presunzione è l'articolo 1815 cod. civ.**, ai sensi del quale *“salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante”*.

Perciò, come correttamente puntualizzato da **Assonime** (Approfondimento n. 11/2013) e dall'Aidc nella **Norma di comportamento n. 194**, al fine di superare la **presunzione semplice** disposta dal codice civile, e quindi **provare la non onerosità** delle somme erogate dal socio alla società, potranno essere utilizzati **tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice civile**.

È perciò stata **criticata in dottrina** (si veda il succitato documento di Assonime) la pronuncia della **Cassazione n. 2735/2011**, secondo cui la **presunzione di onerosità del prestito** concesso dal socio alla società sarebbe superabile solo fornendo una **prova contraria** la quale, tuttavia, **non sarebbe libera**, ossia producibile con ogni mezzo, bensì soltanto nei modi e nelle forme tassativamente previste dalla legge; e tale modalità esclusiva sarebbe che **l'infruttuosità risulti dal bilancio** della società.

In verità, in forza delle argomentazioni qui riassunte, nonché dell'**evoluzione della norma fiscale** dal **previgente** testo dell'**articolo 43, comma 2, D.P.R. 597/1973**, all'**attuale** testo dell'**articolo 46 Tuir** il quale, come visto, nulla dice riguardo alla presunzione di onerosità del finanziamento del socio, ciò che rileva è la **“diversa volontà delle parti”** a cui fa riferimento l'**articolo 1815 cod. civ.**, sì che i **mezzi di prova** con cui la **non fruttuosità delle somme** date a mutuo può essere dimostrata sono chiaramente elencati nella sopra menzionata **Norma di comportamento dell'Aidc**, ovvero:

- lo **scambio di corrispondenza**;
- l'**atto pubblico**;
- la **scrittura privata**;
- la **delibera degli organi sociali**;
- le copie delle **contabili di versamento** recanti la causale esplicita di finanziamento non fruttifero;
- l'**informativa di bilancio**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >